Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 **Roma - Giovedì 19 gennaio** **Numero 15**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2009 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi ministri segretari di Stato per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese per riparazione di danni in dipendenza delle alluvioni e delle frane dell'autunno 1921 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria:

a) lire 6.000.000 per ripristino di transito e riparazione di danni alle strade nazionali;

b) lire 3.000.000 per riparazione alle opere di sistemazione idraulico-forestale di corsi di acqua o difese urgenti;

c) lire 3.000.000 per opere di consolidamento o difesa di abitati in frana;

d) lire 3.000.000 per provvedimenti straordinari, di immediata attuazione a totale carico dello Stato, per ripristino del transito su strade provinciali, comunali e vicinali per sistemazione di strade interne di abitati, per

puntellamento e demolizione di case pericolanti, per riparazioni e ripristino di fognature e di condotture di acqua potabile; per riparazioni di edifici pubblici, nei comuni gravemente danneggiati dalle predette alluvioni e frane, e da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello del tesoro;

e) lire 15,000,000 per opere definitive di riparazione e ripristino di quelle danneggiate o distrutte dalle predette alluvioni su strade provinciali e comunali col concorso in ragione del 25 0[0 dell'intera spesa da parte della Provincia, dei Comuni e loro Consorzi.

Art. 2.

Sono pure autorizzate le spese di:

a) lire 2.000.000 per ripristinare, a carico dello Stato, il transito interrotto dalle alluvioni e dalle frane dell'autunno 1921 sulle strade delle provincie e d i comuni delle provincie di Caltanissetta e di Messina, gravemente danneggiate e per urgenti difese degli abitati dei Comuni stessi, da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

b) lire 1.000.000 per concorso dello Stato alle provincie ed ai comuni della provincia di Napoli e di Caserta in ragione del 75 0[0 della spesa per il ripristino del transito sulle strade provinciali e comunali danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1921;

c) lire 1.500.000 per ripristino del transito, riparazione di opere sulla strada nazionale del Sempione, in provincia di Novara, gravemente danneggiate dalle alluvioni e dalle frane del 1919 e del 1921;

d) lire 500.000 per concorso dello Stato alla Provincia ed ai comuni della provincia di Novara, in ragione del 75 0[0 della spesa, per il ripristino di transito, per riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali dell'Ossola e della Valsesia gravemente danneggiate dalle alluvioni e dalle frane dell'autunno 1919 e del 1921;

e) lire 1.000.000 per provvedere a spese dello Stato in dipendenza delle alluvioni e delle frane dei detti anni 1919 e 1921, a termini della legge 13 luglio 1911, n. 774, alla sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e, in quanto occorra, con il contributo e le norme di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, alla sistemazione anche di pianura dei torrenti Melezzo, affluente del Toce, Mastallone e Rio Montà affluenti del Sesia, in provincia di Novara, in quanto le opere abbiano i requisiti degli articoli 5 e 7 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, modificata dalla legge 13 luglio 1911, n. 774;

f) L. 4,000,000 per lavori di sgombro e provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, demolizioni e puntellamenti di case danneggiate ed altri bisogni ed opere urgenti di interesse comunale e provinciale, nelle provincie di Napoli e Salerno, danneggiate dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre del 1910 in aggiunta ai fondi assegnati dal comma *a*) dell'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 311;

Art. 3.

Tutte le opere da eseguire a norma dei precedenti articoli 1 e 2 sono dichiarate di pubblica utilità.

Alla esecuzione di quelle di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) dell'art. 1 e alle lettere *a*) *c*) *e*) *f*) dell'art. 2, provvede direttamente lo Stato.

Per le opere di riparazione e ripristino del transito sulle strade provinciali e comunali delle provincie calabresi di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 potranno provvedere gli Enti stradali delle rispettive provincie con i fondi che saranno loro per intero anticipati dallo Stato, salvo il reintegro della quota del 25 0[0 a carico della Provincia o dei Comuni al tesoro dello Stato nel termine di 10 anni.

Tale anticipazione potrà essere fatta, alle stesse indicate condizioni, anche agli altri Comuni contemplati dal presente decreto a mezzo degli uffici del genio civile.

Art. 4.

Le spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 saranno, mediante decreto del ministro del tesoro, stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1921-922 e 1922-923 come segue:

	Eserc. 1921-922	Eserc. 1922-923
Ripristino transito, riparazione danni alle strade nazionali nelle Provincie calabresi	2.000.000 —	4.000.000 —
Riparazioni di danni alle opere di sistemazione idraulico-forestale di corsi d'acqua e difese urgenti nelle Provincie calabresi.	1.500.000 —	1.500.000 —
Opere di consolidamento e difesa di abitati in frana nelle Provincie calabresi.	1.500.000 —	1.500.000 —
Provvedimenti straordinari di immediata attuazione per ripristino transito su strade provinciali, comunali e vicinali e per ripristino di condotture di acqua potabile, ecc. nelle Provincie calabresi	2.000.000 —	1.000.000 —
Per opere di definitiva riparazione e ripristino delle opere danneggiate o distrutte su strade provinciali o comunali nelle provincie calabresi	7.500.000 —	7.500.000 —
Ripristino transito su strade provinciali e comunali delle provincie di Caltanissetta e di Messina	1.000.000 —	1.000.000 —
Concorso dello Stato alla spesa ripristino transito su strade provinciali e comunali in provincia di Napoli e Caserta	500.000 —	500.000 —
Ripristino del transito e riparazione alla strada nazionale del Sempione, in provincia di Novara . .	500.000 —	1.000.000 —
Concorso dello Stato alla Provincia e Comuni della provincia		

di Novara, per il ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali dell'Ossola e della Valsesia ecc. . .	250.000 —	250.000 —
Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e di pianura dei torrenti Melezzo, Mastallone e Rio Montà in provincia di Novara	500.000 —	500.000 —
Sgombro e provvisorio riattamento delle strade interne ed esterne, demolizioni, puntellamenti di case, ed altri bisogni urgenti di interesse comunale e provinciale nelle provincie di Napoli e Salerno, danneggiate dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre del 1910	2.000.000 —	2.000.000 —
Totale . . .	19.250.000 —	20.750.000 —

Art. 5.

Su richiesta dei funzionari delegati entro il 30 giugno di ciascun anno, i mandati di anticipazione ed a disposizione emessi per spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2, anzichè essere annullati o ridotti a fine di esercizio, potranno essere trasportati per l'intera somma, o per la parte residua non erogata, all'esercizio successivo con le stesse norme seguite per i mandati diretti, compilando per essi speciali elenchi.

Art. 6.

Per la riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati rustici, urbani, di opifici, di stabilimenti termali, e per il ripristino della cultura dei fondi danneggiati o distrutti nei comuni delle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria, gravemente danneggiati dal nubifragio dell'autunno 1921, e da indicare con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, possono essere concessi ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza mutui di favore ai quali saranno applicabili le disposizioni dell'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Art. 7.

Ai proprietari di terreni danneggiati è concesso l'abbuono della imposta e delle sovrimposte fondiarie in proporzione al danno, nei casi in cui sia venuto a mancare almeno la metà del prodotto ordinario del fondo.

A cura e spese dello Stato sarà eseguita una verificazione straordinaria per l'accertamento dei danni, e per ogni altra conseguente applicazione delle leggi catastali in vigore.

Per i fondi affittati il proprietario che abbia conseguito l'abbuono dell'imposta e delle sovrimposte deve abbonare al conduttore una quota del canone di fitto corrispondente all'ammontare della imposta e sovrimposta sgravate.

Art. 8.

L'abbuono d'imposta e sovrimposta, di cui al precedente articolo, è accordato senza pregiudizio delle maggiori agevolazioni che per le zone danneggiate possono essere consentite dalle norme vigenti nel rispettivo compartimento catastale.

Art. 9.

Gli affittuari, i coloni, i mezzadri dei fondi rustici danneggiati avranno diritto allo sgravio dell'imposta di ricchezza mobile iscritta nei ruoli del 1921, proporzionalmente alla diminuzione del reddito, da accertarsi nei modi stabiliti dalla legge sulla imposta stessa.

Art. 10.

Per conseguire gli abbuoni e gli sgravi, di cui ai precedenti articoli, gli interessati dovranno presentare domanda individuale o collettiva, in esenzione da tasse di bollo, entro il 25 gennaio 1922, con l'indicazione dei dati catastali dei fondi sui quali dovrà eseguirsi la verifica dei danni.

Art. 11.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ

Il numero 1966 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 27 giugno 1912, n. 678;

Veduto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 1217, che approva il regolamento per gli esami delle scuole medie e normali, in applicazione della legge predetta;

Udita la Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la tabella *A-bis*, unita al presente de-

creto e firmata, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, che modifica la tabella *A*, annessa al Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 1217, per la parte relativa alle prove d'integrazione da richiedersi ai giovani provenienti dagli Istituti nautici, che intendano passare agli Istituti tecnici o conseguire la licenza dagli Istituti stessi e dai Licei classici e moderni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO

Visto il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella A *bis*.

<table>
<tr><th>ISTITUTO da cui proviene il candidato</th><th>Titolo di cui è provveduto il candidato</th><th>Sezione</th><th>Esame a cui aspira il candidato</th><th>Intervallo</th><th>Prove dalle quali il candidato può essere dispensato</th></tr>
<tr><td rowspan="10">Istituto nautico secondo l'ordinamento dato coi decreti Luogotenenziali 11 ottobre 1917, n. 1601 e 21 giugno 1919, numero 1087 ed i programmi approvati col decreto Ministeriale 4 febbraio 1919</td><td>Promozione alla 2ª classe</td><td>Tutte</td><td>Ammissione alla 2ª classe dell'Istituto tecnico</td><td>—</td><td>Italiano, storia, geografia, francese</td></tr>
<tr><td colspan="5">Osservazione. — L'esame di matematica consterà di una prova orale sul solo programma di geometria.
Per l'ammissione alla 2ª classe della sezione ragioneria il candidato sarà dispensato anche dalla prova di disegno.
Dispensa dell'obbligo di presentare la licenza inferiore.</td></tr>
<tr><td>Promozione alla 3ª classe</td><td>Tutte</td><td>Ammissione alla 3ª classe dell'Istituto tecnico</td><td>—</td><td>Italiano, storia, geografia, francese, matematica</td></tr>
<tr><td colspan="5">Osservazione. — Per l'ammissione alla 3ª classe delle sezioni di fisico-matematica e di ragioneria il candidato sarà dispensato anche dalla prova d'inglese.
Per l'ammissione alla 3ª classe della sezione di ragioneria il candidato sarà dispensato anche dalla prova di disegno.
Dispensa dell'obbligo di presentare la licenza inferiore.</td></tr>
<tr><td>Promozione alla 4ª classe</td><td>Tutte</td><td>Ammissione alla 4ª classe dell'Istituto tecnico</td><td>—</td><td>Italiano, storia, geografia, fisica, matematica (programma primo biennio)</td></tr>
<tr><td colspan="5">Osservazione. — Per l'ammissione alla 4ª classe della sezione fisico-matematica e di ragioneria, il candidato sarà dispensato anche dalla prova di inglese; per quella di ragioneria anche della prova di disegno.
Per l'ammissione alla 4ª agrimensura il candidato, qualora provenga dalla sezione macchinisti e costruttori sarà dispensato anche dalla prova di geometria descrittiva.
Dispensa dell'obbligo di presentare la licenza inferiore.</td></tr>
<tr><td>Licenza</td><td>Tutte</td><td>Licenze in tutte le sezioni . . . .

Inoltre, per le sezioni:
Fisico matematica
Ragioneria . . . .
Agrimensura . . .</td><td>. . . .

. . . .
. . . .
. . . .</td><td>Italiano, storia, geografia, storia naturale (programmi 1° corso), matematica (1° biennio), fisica generale

Inglese, fisica complementare
Inglese, disegno
Francese</td></tr>
<tr><td colspan="5">Osservazione. — Per la licenza nella sezione agrimensura il candidato, qualora provenga dalle sezioni macchinisti e costruttori, sarà dispensato anche dalla prova di geometria descrittiva.
Per quella in fisico-matematica il candidato, qualora provenga dalla sezione capitani, sarà dispensato anche dalla prova di matematica.
Dispensa dell'obbligo di presentare la licenza inferiore.</td></tr>
<tr><td>Licenza</td><td>Tutte</td><td>Licenza dal liceo classico e moderno</td><td>Dopo un anno</td><td>Matematica, fisica e chimica, storia naturale (programma 1° corso), storia civile</td></tr>
<tr><td colspan="5">Osservazione. — Dispensa dell'obbligo di presentare la licenza inferiore.</td></tr>
</table>

Il ministro: CORBINO.

Il numero 1980 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative per il risarcimento di danni di guerra approvato con R. decreto 27 marzo 1919, n. 426;

Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579;

Visto il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1863;

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro per le terre liberate dal nemico, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di risarcimento di danni di guerra avvenuti nelle nuove provincie d'Italia fissato al 31 ottobre 1921 con il R. decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1863, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1921, salvi sempre i casi di forza maggiore da riconoscersi dalle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra o dall'autorità giudiziaria, nei casi in cui questa è competente per valore per la liquidazione.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RAINERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1932. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il Pio Istituto Boggio, Ricovero di mendicità, con sede in San Giorgio Canavese, viene eretto in Ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1933. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ospizio indigenti della provincia di Benevento, con sede in Benevento, viene eretto in Ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1935. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, vengono apportate modificazioni al decreto Luogotenenziale 13 giugno 1918, n. 1734, concernente l'ordinamento del R. Istituto professionale « Lorenzo Cobianchi » in Intra.

N. 1936. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Giulia Giunti » di Strongoli, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1937. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile « Prof. Giuseppe Roggero » di Settime d'Asti, è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1947. Regio decreto 16 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico di Vicenza viene eretta in Ente morale, e ne approvato lo statuto organico.

N. 1949. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnati ai comuni di Gallipoli (provincia di Lecce) e di Cefalù (provincia di Palermo) i sussidi governativi per il passaggio dei Comuni medesimi dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

N. 1950. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna le quote di concorso governativo per gli anni dal 1907 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 1951. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Aversa, in provincia di Caserta, è autorizzato a riscuotere un dazio proprio di L. 4 a quintale sui vetri e cristalli lavorati; di L. 10 sulla carta di 1ª classe; di L. 5 sulla carta di 2ª classe; di L. 30 sulle porcellane e maioliche, e di L. 5 sulle terraglie e cretaglie.

N. 1973. Regio decreto 15 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano del 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919,

n. 2297, vengono estese alle tenute San Basilio e San Teodoro, soggette a bonifica idraulica di 1ª categoria, site nel territorio del comune di Pisticci, in provincia di Potenza.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza dell'11 dicembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pescolamazza (Benevento).

SIRE,

Nello scorso luglio il sindaco del comune di Pescolamazza, seguito da altri cinque consiglieri, rassegnò le dimissioni, le quali vennero mantenute nonostante il voto contrario del Consiglio. Successivamente anche i restanti consiglieri rinunciarono al mandato.

Poichè l'Amministrazione comunale è quindi nella impossibilità di funzionare e poichè, per le attuali condizioni dello spirito pubblico non sarebbe possibile indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del R. commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, reso in adunanza del 30 novembre scorso, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pescolamazza, in provincia di Benevento, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dottor Francesco Ardizzone, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 novembre 1921 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Genzano di Roma (Roma).

SIRE,

In seguito alle dimissioni di quindici su venti consiglieri assegnati al Comune, il Consiglio di Genzano di Roma, non essendo più in grado di funzionare, la gestione provvisoria del Comune dovette essere affidata ad un commissario prefettizio.

Per avviare però, a soluzione importanti questioni amministrative, si rende necessario di provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale, tanto più che le condizioni dello spirito pubblico del Comune non consentirebbero la sollecita convocazione dei Comizi elettorali per la ricostituzione della normale rappresentanza.

Al che provvede, su conforme parere espresso del Consiglio di Stato nell'adunanza del 21 ottobre scorso, l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genzano di Roma, in provincia di Roma, è sciolto.

Art 2.

Il sig. comm. De Martino dott. Enrico, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduti i Regi decreti 8 settembre 1921, n. 1319, 16 ottobre 1921, n. 1469, e 19 novembre 1921, n. 1920, che istituiscono le Commissioni consultive per la sistemazione amministrativa dei territori annessi al Regno e ne disciplinano la composizione;

DECRETA:

Art. 1.

A far parte di diritto della Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa dei territori annessi sono chiamati:

l'on. Francesco Salata, senatore del Regno, capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale presidente;

l'on. avv. Innocente Chersich, senatore del Regno, presidente della Giunta provinciale straordinaria dell'Istria, in Parenzo;

l'on. dott. Enrico Conci, senatore del Regno, presidente della Giunta provinciale straordinaria della Venezia Tridentina, in Trento;

l'on. avv. Giovanni Lubin, presidente della Giunta provinciale straordinaria in Zara.

l'on. dott. Luigi Pettarin, presidente della Giunta provinciale straordinaria di Gorizia-Gradisca, in Gorizia;

l'on. dott. Giorgio Pitacco, delegato dell'amministrazione della città-Provincia di Trieste.

il comm. Guido Bonfioli-Cavalcabò, consigliere di Stato;

il gr. uff. avv. Igino Brocchi, consigliere di Stato.

Art. 2.

Sono nominati membri della Commissione consultiva centrale gli onorevoli:

1. Avv. Salvatore Barzilai, senatore del Regno, in Roma.
2. Avv. Felice Bennati, senatore del Regno, in Capodistria.
3. Giorgio Bombig, senatore del Regno, in Gorizia.
4. Teodoro Mayer, senatore del Regno, in Trieste.
5. Barone Valeriano Malfatti, senatore del Regno, in Rovereto.
6. Cap. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento, in Trieste.
7. Dott. Antonio De Berti, deputato al Parlamento, in Pola.
8. Dott. Alcide De Gasperi, deputato al Parlamento, in Trento.
9. Rag. Lionello Groff, deputato al Parlamento, in Trento.
10. Dott. Natale Krekich, deputato al Parlamento, in Zara.
11. Avv. Carlo Podgornik, deputato al Parlamento, in Gorizia.
12. Dott. Antonio Pogatschnig, deputato al Parlamento, in Parenzo.
13. Avv. Ulisse Stanger, deputato al Parlamento, in Volosca-Abbazia.
14. Avv. Fulvio Suvich, deputato al Parlamento, in Trieste.
15. Avv. Carlo Tinzl, deputato al Parlamento, in Bolzano.
16. Conte Federico Toggenburg, deputato al Parlamento, in Bolzano.
17. Avv. Giuseppe Cappelletti, in Trento.
18. Avv. Adolfo De Bertolini, in Trento.
19. Mons. dott. Guido De Gentili, in Trento.
20. Conte Piero Foscari, in Venezia.
21. Prof. avv. Annibale Gilardoni, segretario generale dell'Unione delle Provincie d'Italia, in Roma.
22. Dott. Alberto Moscheni, in Trieste.
23. Avv. Edmondo Puecher, in Trieste.
24. Barone dott. Rodolfo Rinaldini, in Trieste.
25. Dott. Santino Verratti, segretario generale dell'Associazione dei Comuni italiani, in Roma.
26. Avv. Dante Veroni, in Roma.

Art. 3.

Ai lavori di segreteria della Commissione consultiva centrale provvede l'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

Roma, 23 novembre 1921.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto i decreti Luogotenenziali 22 febbraio 1917, n. 261, e 3 ottobre 1918, n. 1468;

Visto l'articolo 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, 1605;

DECRETA:

La riscossione del diritto fisso già applicato a carico dei produttori di combustibili fossili, rimane sospesa.

Il diritto fisso, già applicato a carico dei produttori di combustibili vegetali, è mantenuto nella misura di L. 0,50 a quintale di legna, di radiche, di carbone vegetale spedito per ferrovia o per tramvia a chiunque diretto, per trasporti eccedenti i trenta chilometri.

Roma, 26 novembre 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visti i decreti Ministeriali 21 giugno 1921 e 17 settembre 1921, relativi allo scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro della provincia di Ferrara con sede in Ferrara e alla nomina dell'ingegnere Mascardi cav. Giacomo ad amministratore provvisorio;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1921 col quale furono prorogati fino al 21 dicembre c. a. i poteri dell'amministratore provvisorio;

Visto l'ordine del giorno in data 28 novembre 1921 approvato dalle Cooperative aderenti al Consorzio;

Udito il Comitato centrale per le Cooperative;

Ritenuto che nell'imminenza della chiusura dell'esercizio di bilancio in corso e per le difficoltà incontrate nel riordinamento del Consorzio e nella ricostituzione dei suoi organi direttivi, si rende indispensabile un'ulteriore proroga che consenta all'amministratore provvisorio di espletare il suo mandato;

DETERMINA:

Articolo unico.

I poteri conferiti al sig. ing. Mascardi cav. Giacomo con il decreto Ministeriale 21 giugno 1921 quale amministratore provvisorio del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Ferrara, sono prorogati fino al 21 febbraio 1922. Entro questo termine sarà provveduto a cura del predetto amministratore provvisorio alla compilazione del bilancio del Consorzio per l'esercizio corrente e a completare il riordinamento del Consorzio medesimo ricostituendone gli organi direttivi.

Roma, 21 dicembre 1921.

Il mistro
BENEDUCE.

MINISTERO DELLA MARINA

IL MINISTRO

Visto il decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1920, che apre un concorso a 4 posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1921 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno il 17 gennaio 1921;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080 ed in particolare l'articolo 9 di essa;

Visto il decreto Ministeriale 24 aprile 1921, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio successivo, che sospende il predetto concorso;

DECRETA:

Il concorso a 4 posti di segretario nella carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina, bandito con decreto Ministeriale 20 dicembre 1920, è annullato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 dicembre 1921.

Pel ministro
BERGAMASCO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifica d'intestazione (2ª *pubblicazione).*

È stata chiesta la rettifica della intestazione del buono 5 0[0

quinquennale prima emissione n. 556 di L. 9000, intestato erroneamente a De Bellis Elena fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Luicia Vitti vedova De Bellis, mentre giusta l'atto di nascita e l'atto di notorietà esibiti, lo stesso doveva intestarsi a De Bellis Ada Elena fu Francesco, ecc., ecc.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si procederà alla rettifica della intestazione.

Roma, 5 gennaio 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMUNICATI.

Con decreto n. 6481 dell'8 gennaio 1922 il Ministero dei lavori pubblici ha proceduto a sensi degli articoli 33 e 34 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255 alla costituzione del Consorzio per l'esecuzione delle opere di bonifica di seconda categoria del Colatore Canalone della Casa Vecchia di Roncarolo.

La Deputazione provvisoria del nuovo Ente è costituita dai signori Anelli Giuseppe — Baldini Giacomo — Bocelli Rodolfo — Romagnoli Ferruccio — Sgarbazzini Angelo.

***

Con decreto del 10 gennaio 1922, n. 6695 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato, a sensi dell'art. 45 del decreto Luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1255 le modificazioni apportate con delibera dell'assemblea generale degli interessati in data 18 dicembre 1921 agli articoli 2 — 6 — 12 — 17 — 19 — 23 — 29 — 31 — 37 e 44 dello statuto del Consorzio di bonifica di Piscinara con sede a Roma in via Sardegna n. 14.

AMMINISTRAZIONE

della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale
(Legge 24 aprile 1898, n. 132, e decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337)

AVVISO.

Si notifica che in adempimento a quanto dispone l'art. 1 del decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e colle norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto, 1916, n. 1151, nel giorno 6 febbraio p. v., alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito, n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 concesso al comune di Roma col su citato decreto-legge:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 0[0 di credito comunale e provinciale relativi al prestito suddetto, sorteggiati a tutta la 17ª estrazione (febbraio 1921) e rimborsati da questa Direzione generale.

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 1265 titoli corrispondenti a n. 2598 cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 0[0 pel complessivo capitale nominale di L. 1.299.000 come da apposito piano d'ammortamento.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi è:

n. 1028 per la serie di titoli unitari - Capitale nominale . . . . L.	514.000 —
n. 218 per la serie di titoli quintupli - Capitale nominale . . . . »	545.000 —
n. 14 per la serie di titoli ventupli - Capitale nominale . . . . »	140.000 —
n. 5 per la serie di titoli quarantupli - Capitale nominale . . . . »	100.000 —
Totale n. 1265 titoli per il complessivo capitale nominale di . . . . L.	1.299.000 —
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai possessori di titoli in L. 2.559.724,59 pel semestre al 1° aprile 1922 e in L. 2.536.669,18 pel semestre al 1° ottobre 1922 e cioè in totale . . . . L.	5.096.393 77
la somma da pagarsi pel 1922, fra capitale ed interessi ammonta a . . . . L.	6.395.393 77
Aggiungendo all'annualità del prestito in lire 6.395.754,84 l'avanzo di L. 110,84 della precedente estrazione (veggasi avviso nella *Gazzetta ufficiale*, n. 12 del 15 gennaio 1921) aumentato dei relativi interessi di un anno in L. 4,16 si ha una somma disponibile di . . . . L.	6.395.869 84
e quindi un avanzo di . . . . L.	476 07

da conteggiarsi nell'estrazione del febbraio 1923.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri di iscrizione dei titoli sorteggiati.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 10 gennaio 1922.

Per il direttore generale
D. Valle.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni pri[illegible]

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 16 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		M[illegible]
Parigi	187 65	Dinari	
Londra	96 46	Corone jugoslave	
Svizzera	443 22	Belgio	1[illegible]
Spagna	341 —	Olanda	
Berlino	12 51	Pesos oro	
Vienna	0 90	Pesos carta	
Praga	37 90	New York	

Oro . . . . . . 440 32.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 57	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 80	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabil*[illegible]